



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Milani" Terracina
Via Olivetti, 41 – 04019 Terracina (LT)

Tel. 0773 725919; Fax. 0773 722388; e-mail: ltic830001@istruzione.it; C.F.: 80003800598

**Monetizzazione delle ferie non godute e
Fruizione ferie nel periodo di sospensione delle lezioni**
(Applicazione dell'art. 5, comma 8, del Decreto legge n. 95/2012
e dell'art. 1, commi 54 e 55 Legge 228/2012)

**Al Personale Docente assunto
con contratto a tempo determinato**

Si porta a conoscenza delle SS.LL. delle seguenti prescrizioni normative in materia:

“Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto”.

Si ricorda che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi giorni di giugno secondo il calendario scolastico regionale, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti del 1° novembre – 25 aprile – 1° maggio.

- Normativa

L'art. 5 comma 8 della 135/2012, come modificato dalla legge 228/2012, ha stabilito il divieto di monetizzazione delle ferie non godute:

Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie.

La ratio della L. 135/2012 sta quindi nel rendere indisponibile il trattamento economico sostitutivo per la mancata fruizione delle ferie e che il parere espresso dalla Funzione Pubblica in materia (08.10.2012, remunerabilità in determinati casi) copre secondo la lettera casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità.

Ciò a significare che trattamenti economici sostitutivi sono attualmente vietati.

Per quanto l'attuale contratto collettivo nazionale di lavoro reciti all'art. 19 comma 2:

La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria, le ferie devono essere obbligatoriamente fruite anche nel periodo della sospensione delle lezioni e non solo della sospensione delle attività didattiche, con prevalenza della legge sul contratto come indirizzo generale emanante dalla L. 15/2009 e dal DLGS 150/2009, e ciò a far tempo dal 01.01.2013.

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 2113 c.c. si afferma che:

Le rinunzie e le transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi non sono valide.



Prot. N. 3431
Del 01/12/2014